

# **GRUPPO DI STUDIO DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI**

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI

*INCONTRO DEL 24 OTTOBRE 2003*

\*\*\*\*\*

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "DISCIPLINA DELLA DIFESA  
D'UFFICIO NEI GIUDIZI CIVILI MINORILI E MODIFICA DEGLI  
ARTICOLI 336 E 337 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI  
PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI".  
(APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA  
DEL 31 LUGLIO 2003)**

## **PREMESSE DE JURE CONDITO**

***1) La situazione attuale sotto il profilo dell'ordinamento  
e del rito.***

Al momento come sappiamo le procedure indicate nel capo III Titolo IX del codice civile in materia di potestà dei genitori, sono regolamentate, sotto il profilo del rito, dall'articolo 336 del codice civile che, al secondo comma, richiama quanto al rito gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile che regolamentano appunto le procedure camerali.

Quanto ai profili ordinamentali, l'articolo 38 delle

disposizioni di attuazione del codice civile, attribuisce la competenza su tutti i provvedimenti in materia di potestà e filiazione al Tribunale per i Minorenni, che ha una competenza coincidente con quella della Corte di Appello (quindi nel nostro caso copre tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta).

## **2) L'articolo 111 della Costituzione**

La promulgazione nel 1999 del nuovo testo dell'articolo 111 Cost., introduce un elemento nuovo di rilevanza appunto Costituzionale nella situazione che stiamo esaminando.

Il nuovo testo dell'art. 111 Cost., introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, commi 1 e 2 recita testualmente:

- **co1.***"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"*
- **co.2.***"Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".*

Questi due commi, a differenza di quelli successivi che si applicano soltanto al processo penale, hanno una portata generale, assumono quindi rilevanza anche nel processo civile nonché in quello amministrativo, contabile e tributario.

**Il testo novellato dell'art.111 Cost. enuncia in questo**

**senso quattro principi:**

**1. Il giusto processo è regolato dalla legge;**

**2. Il contraddittorio tra le parti deve svolgersi in condizioni di parità;**

**3. Il giudice deve essere terzo ed imparziale;**

**4. La legge deve assicurare la ragionevole durata del processo**

**Per "Giusto processo regolato dalla legge": si intende un modello processuale che non attribuisca al giudice estesi poteri discrezionali nel determinare le cadenze della procedura e nello stabilire le modalità da seguire per la formazione del proprio convincimento. Formule del tipo "il giudice è legittimato ad omettere ogni formalità non essenziale al contraddittorio" ad "assumere informazioni" (art. 738 u.c. c.p.c.) a volte connotate come "opportune" (art. 95 l. fall.) ed a volte come "necessarie" (art.9 legge 184/83 in materia di adozione), fanno parte di un modello processuale "ispirato ad una spinta deformalizzazione e all'attribuzione di estesi poteri ufficiosi al giudice, quasi sempre in vista del soddisfacimento di una fortissima esigenza di velocità nel provvedere".**

**Il quesito è se tale modello può sopravvivere nel nostro ordinamento anche dopo l'entrata in vigore del nuovo dettato costituzionale.**

Gli studiosi sostengono che *"Il dubbio di legittimità non*

*potrebbe riguardare i casi di necessaria consecuzione della cognizione piena, pena l'inefficacia del provvedimento sommario come avviene per i procedimenti cautelari tipici e per i possessori".* Mentre certamente il **dubbio sorge**, ed è stato avanzato in dottrina ed in giurisprudenza per i **procedimenti camerati indirizzati ad incidere su diritti o status, relativamente ai quali diviene certamente sospetta di illegittimità l'esistenza di modelli processuali** le cui scadenze siano affidate esclusivamente ai poteri discrezionali del giudice senza alcuna possibilità di una cognizione sul merito in base a regole predeterminate.

### **3) Sul lavoro delle Corti di Appello sezioni per la famiglia e per i minorenni**

Voglio ricordare, tra le altre, la pronuncia del 4-25 gennaio 2000, nella procedura di v.g. 277/1999, nella quale la Corte di Appello di Torino, poco dopo l'entrata in vigore del nuovo testo costituzionale, ha delineato l'impatto della nuova formulazione dell'art.111 Costituzione sul processo minorile statuendo, a proposito dell'art.336 u.c. c.c.: *"Quando il T.M. interviene ex art.336 comma 3 c.c., è perché ravvisa un caso di urgente necessità che comporta un provvedimento temporaneo a tutela del minore, a tale provvedimento deve però seguire un provvedimento di merito ex art.336 secondo comma c.c., adottato ancora dallo stesso*

*Tribunale per i Minorenni"....."Qualsiasi procedura cautelare, come è quella di cui all'art.336 comma terzo cc., consente al giudice, in caso di urgente necessità di adottare provvedimenti temporanei prescindendo da una preventiva instaurazione del contraddittorio, **ma in questo caso il contraddittorio deve essere instaurato successivamente per portare ad un nuovo provvedimento di merito.** Questo principio generale del nostro ordinamento è stato addirittura costituzionalizzato con il nuovo art. 111 della Costituzione".*

Ovviamente trattandosi di una pronuncia della Corte, senza efficacia di precedente, l'affermazione è caduta nel vuoto e i Tribunali per i Minorenni hanno proseguito imperterriti, come ben sapete, nelle prassi perniciose di emettere provvedimenti di urgenza "inaudita altera parte", ad esempio per l'allontanamento di un minore, senza termine di durata e senza provvedere alla tempestiva conferma o modifica in contraddittorio.

Per quanto riguarda poi il problema dei reclami ho rinvenuto tre pronunce: Corte Appello Roma 4 agosto 1995 (in *Dir. Fam. 1996, pag. 1393*), Corte Appello Roma 10 maggio 1993 (in *Dir. Fam 1996, pag. 1387*) e Corte Appello L'Aquila 25 maggio 1999, (in *Famiglia e Diritto n. 4/1999 pag. 360*) secondo le quali la disciplina del cautelare uniforme risulterebbe applicabile, anche prima della sentenza n. 1 del

2002 della Corte Costituzionale alle procedure camerali minorili.

Afferma la Corte di Roma nella prima delle sentenze citate, quella del 1995: *“...Considerato che l'ambito di applicazione del modello procedimentale dei procedimenti cautelari ex articolo 669 quaterdecies cpc, si applica ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III, V, del capo III, titolo I, libro IV ed anche, in quanto compatibili "agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali", il provvedimento di sospensione della potestà parentale emesso d'urgenza in via cautelare dal Tribunale per i Minorenni in composizione collegiale può essere reclamato, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., avanti la Corte di Appello, che, in caso di rilevante danno o di serio pericolo di rilevante danno per il minore, può sospendere l'esecuzione del provvedimento reclamato”*.

#### **4) Sul testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2002**

Vi premetto che purtroppo si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto che quindi da delle indicazioni chiare e circostanziate ma non modifica, come invece sarebbe stato opportuno in omaggio al principio della certezza del diritto, il dettato legislativo.

La sentenza in esame è stata emessa sulla base di due ordinanze di rimessione -poi riunite-, una della Corte di

Appello di Genova, Sezione Minorenni in data 20 dicembre 2000 e una della Corte di Appello di Torino sempre Sezione per la Famiglia e per i Minorenni in data 18 dicembre 2000, che invocavano la pronuncia di incostituzionalità per vari ordini di motivi.

• **Nel primo gruppo di questioni i giudici a quo lamentano:**

1. L'incostituzionalità del combinato disposto degli articoli 739 e 136 del codice di procedura civile nella parte in cui: *“secondo un asserito diritto vivente risultante dall'interpretazione accolta dal Tribunale che ha deciso in primo grado –prevederebbe la comunicazione del decreto del tribunale- in particolare nei procedimenti ablativi o modificativi della potestà- con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria anziché con la notificazione mediante consegna al destinatario in copia conforme all'originale nelle forme dell'articolo 137 cpc”*. La differenza della comunicazione, in particolare per chi risiede distante dalla sede del Tribunale per i Minorenni fa la differenza rispetto all'effettività del diritto alla difesa, considerato che il termine di impugnazione dei provvedimenti camerali è di soli dieci giorni.
2. L'incostituzionalità del combinato disposto degli articoli 739 e 741 cpc nella parte in cui prevedono che il termine per il reclamo decorra dalla comunicazione del decreto

con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria anziché dalla notificazione nelle forme dell'articolo 137 cpc.

La Corte risolve le questioni ritenendole **inammissibili** affermando che la legittimità Costituzionale è salvaguardata interpretando le norme nel senso più garantista e quindi prevedendo:

(a) che il decreto sia notificato integralmente ai destinatari

(b) che il termine per il reclamo decorra appunto dalla notifica della copia integrale del decreto.

Vi segnalo al proposito che il Tribunale per i Minorenni pare essersi adeguato, anche su sollecitazioni della Procura Minorile, a tale prassi.

- **Il secondo gruppo di questioni** prospetta profili di incostituzionalità dell'articolo 336 codice civile, che disciplina appunto la forma ordinaria del procedimento ablativo o modificativo della potestà, relativi:

(a) alla mancata previsione che nei procedimenti in esame sia sentito anche **l'altro** genitore precludendogli così la possibilità di intervenire nel procedimento relativo ai doveri e diritti dell'inadempiente in tema di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli

(b) alla mancata previsione che sia sentito il minore.

➤ **Anche questa questione viene dichiarata inammissibile perché si afferma che** - e questo è un

punto molto importante e gravido di conseguenza pratiche- essendo entrata a tutti gli effetti in vigore in Italia, con legge 27 maggio 1991 n. 176, la Convenzione sui diritti del Fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 che quindi oggi ha nell'ordinamento interno *“efficacia imperativa”*, la norma del 336 andrà *integrata dalla previsione della Convenzione **che postula appunto come obbligatoria l'audizione di tutti gli interessati compreso il minore*** (Art. 12 *“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tale fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato”*).

**VEDI CONVENZIONE DI NEW YORK. (trascrivere articolo)**

D'altra parte aggiunge la Corte: *“Della fondatezza di queste conclusioni fornisce recente conferma l'articolo 37 comma 3 della legge 26 aprile 2001 n. 149 (Modifiche alla legge 4*

maggio 1983 n. 184 recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori nonché al titolo VIII del libro primo del codice di procedura civile”, sopravvenuta all’ordinanza, anche se non ancora efficace. La norma ha aggiunto nell’articolo 336 c.c. un quarto comma ai sensi del quale: “ **Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori e il minore sono assistiti da un difensore anche a spese dello stato nei casi previsti dalla legge**” ed è evidente come essa presupponga che entrambi i genitori e il minore siano “parti” nel procedimento di cui all’articolo 336 c.c. e in quanto parti abbiano diritto di avere notizia del procedimento e di parteciparvi”.

Insomma il combinato disposto tra l’articolo 336 c.c. e la Convenzione di New York crea una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario tra entrambe i genitori e il minore.

- **Vediamo ora il terzo gruppo di questioni di costituzionalità, che riguardano il 336 terzo comma c.c., che prevede: “In caso di urgente necessità il Tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio”.**

Vi renderete conto che questo articolo è l’Oscar della violazione del principio della terzietà del giudice.....

I profili di incostituzionalità sollevati, ma altri a mio parere ve ne sono, riguardano due aspetti:

(a)Il fatto che il provvedimento temporaneo –ad

esempio di allontanamento del minore- assunto inaudita altera parte, abbia durata illimitata, (b)che non sia previsto l'obbligo, di sentire gli interessati, genitori e anche il minore, entro trenta giorni dall'emissione.

E' ovvio infatti che un provvedimento urgente di durata illimitata vanifica il diritto di difesa e il contraddittorio nella fase processuale successiva.

**La Corte dichiara la questione inammissibile e -facendo una affermazione di enorme portata rispetto ai procedimenti che ci occupano oggi- afferma: “*il giudice a quo -pur dubitando che la disciplina del provvedimento urgente in materia di potestà genitoriale sia conforme ai parametri evocati- non ha valutato la possibilità di dare alla norma impugnata una interpretazione idonea a porla al riparo dei dubbi costituzionali. In particolare non ha verificato se il procedimento in esame, attesa la sua natura cautelare, rispetto a quello ordinario di cui al secondo comma del medesimo articolo, non possa ritenersi assoggettato alla disciplina del procedimento cautelare uniforme dettata dagli articoli 669 bis e s.s. cpc, applicabile, in quanto compatibile, a tutti i provvedimenti cautelari previsti dal codice civile (art. 669 quaterdecies), con la conseguenza che il provvedimento urgente previsto***

**dalla norma impugnata dovrebbe ritenersi regolato dal secondo e terzo comma dell'articolo 669 sexies''.**

**Eureka!!!! Direbbe lo zio Paperone, sembra tutto risolto, la Corte Costituzionale ha affermato che il Cautelare Uniforme è applicabile sempre se non si vuole violare la costituzione e quindi tutti i nostri procedimenti cautelari in materia di famiglia e minori sono regolati dagli articoli 669 e seguenti cpc.**

**In realtà non è così perché questa sentenza lascia scoperto almeno un grosso problema.**

Chi è competente a giudicare sul reclamo?

#### **PREMESSE DE JURE CONDENDO**

##### **A) Sui vecchi progetti di legge Progetto Lucidi e Bozza Scoca**

Il testo del Comitato ristretto della Camera, dell'anno ..... il cosiddetto **Progetto Lucidi**, avente ad oggetto: **"Nuove norme in materia di separazione e divorzio"** prevedeva, a parte le modifiche sostanziali alla separazione ed al divorzio e una proposta di riforma del rito della separazione e del divorzio, **una riforma epocale per quanto attiene le procedure avanti il Tribunale per i Minorenni.** L'art. 712-ter prevedeva infatti per la prima volta, il passaggio al Tribunale ordinario di tutte le competenze del Tribunale per i minorenni relative agli artt. 316, 317bis, 330, 332, 333, 334, 335 c.c., "ove si tratti di

figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori.

La riforma quindi risolveva il problema ordinamentale semplicemente sancendo il passaggio di competenza al Tribunale ordinario di tutte le azioni sopra menzionate, senza però porsi neppure lontanamente il problema del rito. Come sarebbero state trattate le questioni sopra indicate, tutte con il rito ordinario?

La bozza della cosiddetta Commissione Scoca, istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero (anni 1999-2000), avente ad oggetto la "*Revisione della normativa ordinamentale e processuale in materia di diritto di famiglia e dei minori per l'unificazione delle competenze giudiziarie nelle medesime materie*" si è mossa con un diverso spirito ed ha affrontato il problema innanzitutto sotto il profilo appunto ordinamentale. L'articolato prevedeva:

- per la prima volta l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i Minorenni, da collocare nelle città sedi di Corte di Appello ed in quelle altre determinate dal Ministro della Giustizia, con i relativi criteri di nomina dei magistrati,
- La modifica e l'unificazione, sotto il profilo del rito, dei procedimenti di separazione e divorzio;
- La disciplina processuale delle procedure già di competenza del tribunale per i Minorenni, con dettagliata

precisione del procedimento e con applicazione, ad esempio (vedi art. 338), della procedura cautelare uniforme.

Entrambe le proposte di legge, sulle quali si è abbondantemente quanto inutilmente discusso nella scorsa legislatura, contengono a mio parere degli spunti interessanti, ma peccano di atecnicismo e soprattutto risentono della mancanza di sistematicità nell'affrontare la cosiddetta "*architettura di sistema*" del diritto di famiglia e minorile che necessiterebbe di un intervento complessivo e sistematico collegato con il complessivo sistema della giustizia civile.

Nelle more del dibattito sulle riforma di cui sopra, nel marzo 2001 è stata approvata la nuova legge sull'adozione, destinata ad entrare in vigore nel giugno dello stesso anno, che non introduce alcuna novità né sotto il profilo ordinamentale né sotto il profilo del rito, ma sancisce un principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della difesa tecnica in tutte le procedure avanti al tribunale per i Minorenni.

### **La parte processuale della legge 149 del 1 marzo 2001 stabilisce infatti**

- Agli articoli 37 della legge, che modifica il 336 del codice civile e all'articolo 8 della legge, che modifica l'articolo 8

della legge 184/193, **l'obbligo della difesa tecnica, sin dall'inizio delle procedure sia per i genitori che per il minore, introducendo così per la prima volta nel nostro ordinamento il concetto, già noto nei paesi anglosassoni, dell'Avvocato del Minore.**

- Stabilisce però, per la sola procedura della dichiarazione di adottabilità che la nomina del difensore debba avvenire -anche d'ufficio- da parte del tribunale per i Minorenni.

L'entrata in vigore della parte processuale della predetta legge è stata però rinviata dal giugno 2001 al giugno 2002 con D.L. 150 del 24 aprile 2001, con la seguente motivazione: *“.....Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e fino alla revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;.....In via transitoria e fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, disciplinati dal titolo secondo, capo secondo della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche, e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di*

*entrata in vigore del presente decreto.* L'entrata in vigore è stata poi nuovamente rinviata dal giugno 2003 al giugno 2004 con il Decreto legge 1° luglio 2002, n. 126.

In modo del tutto inaspettato, il governo, nel Consiglio dei Ministri del 31 luglio scorso ha presentato un disegno di legge tendente a disciplinare le modalità della difesa d'ufficio delle parti private nelle procedure di adottabilità e in tutte le procedure disciplinate dal Capo III Titolo IX del libro primo (delle persone e della famiglia) del Codice civile.

**Passiamo quindi ad una prima rapida disamina delle novità e dei problemi interpretativi ed applicativi posti dal disegno di legge in esame:**

#### ARTICOLO 1

**Art. 1 comma 1:** *Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato. Le parti devono essere informate con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui agli articoli 74, 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.*

- L'introduzione della difesa tecnica obbligatoria, anche nelle procedure avanti il tribunale per i minorenni è corollario obbligatorio della disposizione di cui all'articolo 111 Costituzione e non può che trovare l'avvocatura più che soddisfatta della realizzazione, anche nel campo minorile, delle regole del Giusto

Processo.

Quello che non mi era chiaro era l'urgenza di introdurre una novella da applicarsi avanti al Tribunale per i minorenni quando, in contemporanea, la maggioranza aveva impresso una accelerazione alla disamina del testo unificato dei disegni di legge che prevede l'abolizione di tale organo a favore delle Sezioni Specializzate presso il Tribunale ordinario. (Il progetto di legge 2517 è stato licenziato dalla commissione giustizia, tra le vibrante proteste dell'opposizione, in contemporanea alla presentazione del disegno di legge governativo in oggetto ed è oggi in aula alla Camera per il dibattito e l'approvazione).

Avendo potuto riesaminare il disegno di legge sulle Sezioni specializzate (n. 2517) nel testo da ultimo licenziato dalla Commissione Giustizia, mi sono però resa conto che è assai diverso da quello sul quale vi ho intrattenuti nell'aprile del 2002. E' sparita infatti la regolamentazione del rito della separazione che è diventata una delega al governo ad emanare un decreto legge sul punto, e continua a mancare, nonostante le critiche degli operatori che si sono recati alle audizioni presso la commissione, un rito per le procedure Camerali.

La riforma del progetto 2517 è diventata quindi una mera riforma ordinamentale che non detta dunque una normativa processuale circa i procedimenti in camera di consiglio.

Di conseguenza immagino che la maggioranza intenda approvare contestualmente la riforma ordinamentale e quella di rito per le procedure camerali, oggetto del disegno di legge di cui ci occupiamo, tenuto conto che il

rito qui disegnato può comodamente essere applicato anche davanti alle Sezioni Specializzate.

Vediamo quindi i singoli articoli con pregi e difetti:

**Art 1 comma 3:** *La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.*

➤ La norma presenta alcune difficoltà interpretative:

a) Innanzitutto non specifica **quale** consiglio dell'Ordine debba redigere l'elenco dei difensori di ufficio, la norma parla di consiglio dell'Ordine "locale". Ora, considerato che il Tribunale per i Minorenni al momento ha una competenza perfino sopra regionale (nel nostro caso copre Piemonte e Valle d'Aosta, e una sede centralizzata, a Torino), non è chiaro se per Consiglio dell'Ordine locale si intenda quello in cui ha sede il Tribunale. In questo caso il consiglio dovrà inserire nell'elenco soltanto i suoi iscritti o anche iscritti di altri ordini aventi sede nella circoscrizione del T.M.?

Nella prospettiva delle sezioni specializzate direi che per "locale" Consiglio dell'Ordine dovrà intendersi quello presso cui la Sezione specializzata avrà sede.

➤ Poiché la novella non fornisce alcuna delucidazione sulle modalità di formazione di questo albo speciale, pare opportuno richiamare qui le norme dettate **dal DDI 4948- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DI UFFICIO (PENALE)** per valutare la loro applicabilità in via analogica o estensiva, applicabilità che, però, a parere della scrivente, va esclusa proprio in virtù di un mancato richiamo legislativo sul punto.

## Articolo 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base **delle competenze specifiche**, della prossimità alla sede del procedimento **e della reperibilità**".

## Articolo 8.

1. Il comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito **ufficio con recapito centralizzato** che, mediante **linee telefoniche dedicate**, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche".

1. Il comma 4 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:  
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;

b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;

c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze".

### **Articolo 13.**

1. Il comma 7 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità".

- Ove però i lettori condividano la tesi della impossibilità di applicazione analogica delle norme richiamate è evidente che la disciplina sul punto è assolutamente lacunosa.
- La norma non specifica inoltre su quali basi il Consiglio debba redigere gli elenchi che dovranno tenere conto di quanto affermato nella relazione illustrativa e cioè che: *....."il principio di effettività della difesa incontra, in detti procedimenti, forti limiti, ove si tenga conto della necessità di avvalersi dell'ausilio di professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere (così come avviene, per il settore penale, ai sensi dell'articolo 11 DPR 448/88 e dell'articolo 15 del D.Lvo 272/89)".*
- **Anche qui vale la pena richiamare i criteri posti dalla norma che regola la difesa di ufficio penale, criteri che in questo caso potrebbero supplire ad una mancanza di regolamentazione e che sono contenuti nell'articolo:**

### **Articolo 7.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle

camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione".

- Considerato poi che delle molte parti processuali coinvolte in un procedimento avanti al tribunale per i minorenni avranno anche diritto al gratuito patrocinio, tenuto conto che la maggior parte della procedure scaturiscono da situazioni di disagio anche di carattere economico, pare opportuno richiamare in questa sede anche la normativa sancita dal **DDL SENATO 28 FEBBRAIO 2001: Modifiche alla legge 30 luglio 1990 n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello stato per i non abbienti**", il quale circa i criteri per l'iscrizione negli appositi elenchi recita:

**Art. 16-bis.** (*Elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato*) - 1. Presso ogni consiglio dell'Ordine è istituito **l'elenco degli avvocati per il patrocinio a carico dello Stato**.  
2. L'elenco è formato dagli avvocati che **ne fanno domanda** e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3.  
3. L'inserimento nell'elenco è **deliberato dal consiglio dell'Ordine**, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:  
a) **attitudini ed esperienza professionale**;  
b) **assenza di sanzioni disciplinari**;  
c) **anzianità professionale non inferiore a sei anni**.  
4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga **una sanzione disciplinare**.  
5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia.

- Tutto ciò premesso si può affermare che se valesse l'interpretazione analogica il Consiglio dell'Ordine dovrà redigere un elenco di avvocati, **iscritti all'albo avvocati da almeno sei anni**, che mostrino attitudine ed

esperienza professionale, che non siano sottoposti a sanzioni disciplinari e che abbiano frequentato un apposito corso di formazione, per analogica organizzato dalle associazioni di carattere nazionale che si occupano di diritto di famiglia e minorile (AIAF ?).

- Data la delicatezza e la particolarità della materia pare però opportuno prevedere una formazione teorico pratica a carattere interdisciplinare, essendo fondamentale, nella fattispecie, anche la conoscenza dei principi della psicologia, pedagogia e delle tecniche e degli interventi di servizio sociale.
- Considerate poi le migliaia di fascicoli esaminati ogni anno dal T.M. (3.500/4.000?) e il numero delle parti processuali che necessitano di assistenza tecnica (almeno due per fascicolo?), il numero di avvocati da iscrivere nel suddetto albo è certamente molto più imponente di quello che è ad oggi il numero dei colleghi che si occupano continuativamente di diritto minorile, trattandosi di smaltire all'incirca 10.000 posizioni processuali ogni anno.
- Sulla remunerazione dell'attività svolta in gratuito patrocinio vi è però a parere della scrivente un serio problema; la disposizione del **DDL SENATO 28 FEBBRAIO 2001, articolo 24 ter** che ha inserito un **capo II dal titolo PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI** alla legge 30 luglio 1990 n. 217, prevede, diversamente dal penale, all'articolo *Art. 15-quattordices (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico)*. 1. *I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa alla difesa a spese dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria, previo parere del Consiglio dell'ordine, contestualmente alla decisione di merito tenuto*

*conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità, **ridotti della metà.***

**Ora, tenuto conto della mole e della delicatezza del lavoro da svolgere, tale previsione appare ingiustificatamente vessatoria nei confronti degli avvocati che si dedicano al diritto minorile.** Non si tratta più, infatti, di seguire qualche causa civile di gratuito patrocinio, come è sempre stato, ma di fare fronte a migliaia di posizioni processuali ogni anno.

- **Tenuto conto che non sarà facile ottenere dallo Stato la revisione di tale norma nel senso di prevedere la liquidazione piena dei compensi spettanti per queste procedure, chi scrive propone che, quantomeno, i compensi derivanti dall'attività di gratuito patrocinio nel settore minorile siano sgravati da ogni tipo di imposta e che di conseguenza l'ammontare annuo percepito per tale voce non costituisca reddito imponibile.**

**Art 1 comma 4:** *La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.*

- La disposizione appare pericolosamente atecnica. Il termine connesso se usato in senso strettamente tecnico implica una identità di petitum, di causa petendi, o una identità di parti. Si badi bene però che se si sceglie l'opzione per la quale, senza un ulteriore provvedimento di nomina il primo difensore di ufficio rimane difensore anche in tutte le successive procedure in cui il proprio

cliente sia contrapposto alla stessa controparte, il difensore potrebbe trovarsi coinvolto in una procedura di affidamento e regolamentazione del diritto di visita di un minore, cui segue una procedura di decadenza dalla potestà, a cui segue ancora una procedura di adottabilità e così via..

La norma meriterebbe quindi un qualche approfondimento.

## Articolo 2

**Art 2: comma 1:** *Art. 336. (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). - I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale deve contenere: 1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario; 2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito; 3) l'oggetto della domanda con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento; 4) l'indicazione dei mezzi di prova, ed, in particolare, (l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione).*

- La norma che elimina, per il procedimento di primo grado, la procedura camerale prevista dal vecchio testo dell'articolo 336 c.c. appare quanto mai opportuna. Certamente disegna un nuovo procedimento speciale, sulla falsariga di quello previsto dall'articolo 4 legge 74/1987 che ha modificato la legge 898/1970 in materia di ricorso introduttivo del divorzio.
- Trattandosi di procedimento speciale e mancando uno specifico richiamo legislativo sul punto, resta il dubbio se

si applichi nel caso de quo il regime delle nullità dell'atto introduttivo previsto dall'art. 164 cpc e quello delle decadenze, tratteggiato dagli articoli 184 e ss..

In sede di approvazione il Parlamento dovrà provvedere ad una precisazione sul punto.

- **Pare invece assolutamente inopportuno concedere alla parte la possibilità, prevista da questo comma, di presentare ricorso anche in forma orale davanti al Presidente senza l'assistenza del difensore, in quanto detto difensore d'ufficio gli viene nominato dal Presidente del Tribunale con atto successivo (vedi comma 4 nuovo testo art.337). E' evidente infatti che l'impostazione data al ricorso dalla parte personalmente rischia di rivelarsi per la stessa estremamente pregiudizievole.**

**In sede di approvazione occorrerà individuare un meccanismo che consenta la nomina del difensore di ufficio in un momento necessariamente antecedente alla presentazione del ricorso.**

***Art 2: comma 2: Il Presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e nomina il giudice innanzi al quali le parti devono comparire.***

- Lodevole appare la previsione che il decreto di fissazione dell'udienza venga emanato entro tre giorni dalla presentazione del ricorso. Ci si domanda se, data la situazione di cronica carenza del personale nel comparto giustizia, e la previsione che la riforma sia attuata a costo zero, sia anche un'ipotesi realizzabile. In ogni caso non è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto di tale disposizione.

**Art 2: comma 3:** *Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà.*

➤ Valgono le considerazioni di cui al comma precedente

**Art 2: comma 4:** *Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, devono essere notificati ai controinteressati, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto.*

➤ Non è chiaro se la notifica del ricorso e del decreto vada fatta a cura dell'ufficio o ad istanza di parte. In questo secondo caso, tenuto anche conto della separazione tra gli uffici minorili e quelli del tribunale ordinario, il termine è per l'avvocatura inaccettabile in quanto tra la verifica della emissione del decreto di fissazione dell'udienza, la richiesta delle copie autentiche e la consegna dell'atto alla sede degli ufficiali giudiziari (sede distante da quella del T.M.), non è materialmente possibile rispettare il termine indicato.

➤ In sede di conversione si dovrà, quindi, provvedere ad una modifica che allunghi il predetto termine ad almeno 10/15 giorni o in alternativa, tenuto conto che il comma successivo pone un termine a comparire non inferiore a quindici giorni, abolendo semplicemente il comma in esame si otterrebbe il risultato che in ogni caso il ricorso e decreto siano notificati al o ai convenuti entro il termine di comparizione.

**Art 2: comma 5:** *Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.*

➤ L'esperienza degli operatori del diritto suggerisce di portare il termine di comparizione a venti giorni, da

ridurre a dieci giorni nei casi di riduzione del termine di fissazione dell'udienza alla metà (Art. 2 comma 3)

**Art 2: comma 6:** *In caso di urgenza, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore."*

- A modifica di quanto previsto dall'articolo 336 testo vigente, qui i provvedimenti cautelari, ante causam e inaudita altera parte, sono riservati alla competenza del Presidente, mentre in precedenza erano di competenza del collegio. Anche qui ci si domanda quale sia la concreta attuabilità della disposizione e quale garanzia possa derivare dalla previsione di un provvedimento monocratico in situazioni spesso molto complesse.

### Articolo 3

Art 3: comma 1:Art. 337. (Legittimazione e difesa). - *La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori e ai parenti entro il quarto grado, ovvero, in assenza degli stessi, ai parenti entro il sesto grado.*

- Nulla quaestio sulla specificazione ed ampliamento della legittimazione attiva dei parenti fino al sesto grado, per ciò che concerne la procedura di adottabilità. Dubbi si pongono invece sull'attribuzione di legittimazione attiva ai parenti fino al quarto/sesto grado, anche in tutte le procedure previste dal Capo III titolo IX del libro I del c.c.
- Il legislatore, voleva effettivamente concedere una legittimazione ai parenti (pensiamo al caso dei nonni) anche nei procedimenti ex art. 317 bis o in quelli del 333? Se la risposta è positiva si apre subito una questione di costituzionalità in quanto i nonni di figli naturali sarebbero legittimati a promuovere ed intervenire nella

procedure che regolano l'affidamento e il regime di visite, non così i nonni di figli legittimi?

- In ogni caso l'articolo si pone in contrasto con la giurisprudenza costante che ha sempre negato l'esistenza di un autonomo diritto dei nonni.

**Art. 3, comma 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10** *La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero e ai genitori. Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato.*

*Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia il presidente, con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo precedente, gli nomina un difensore di ufficio.*

*Con successivo decreto il presidente nomina ai controinteressati un difensore di ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.*

*Contestualmente alla nomina del difensore di ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui agli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 e successive modificazioni, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.*

*La nomina del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.*

*La nomina del difensore di ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.*

*La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.*

*Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 e successive modificazioni, in quanto compatibili.”.*

- Per i commi 2 - 10 valgono le osservazioni di cui all'articolo 1 e circa la formazione degli albi quelle della premessa.

#### **Articolo 4**

**Art. 4 comma 1:***Art. 337-bis. - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.*

- La norma è farraginoso, macchinosa, a parere delle scriventi, atecnica e contraria a ogni logica nonché a tutte le risultanze dottrinali e giurisprudenziali a proposito dei procedimenti che iniziano con ricorso. Si cita per tutti Tommaseo in Nuovo rito civile e procedimento di separazione e divorzio in Famiglia e Diritto 1994 n. 5, il quale afferma, sostenuto successivamente da una giurisprudenza costante: *“Per quanto riguarda l'attore la sua costituzione è un effetto necessario del deposito del ricorso in cancelleria”.*

Credo sia opportuno che in sede di approvazione vengano effettuate delle modifiche o più semplicemente si provveda all'eliminazione del comma che non pare di alcuna utilità.

- Andrà invece inserita la previsione della modalità e termini di costituzione del o dei convenuti cui non si fa alcun accenno, anche qui andrà previsto che la nomina del difensore di ufficio sia precedente alla costituzione della parte convenuta.

**Art. 4 comma 2:** *Art. 337-ter. (Procedimento). - All'udienza di comparizione il giudice, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente. La mancata conferma comporta l'inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi. Le ordinanze del giudice sono reclamabili al tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.*

- Ottima ed in linea con la lettera e lo spirito delle norme sui procedimenti cautelari uniformi, la previsione che il giudice provveda -nel contraddittorio delle parti- alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti cautelari emessi dal Presidente inaudita altera parte. Il problema è che, a differenza di quanto disposto dall'articolo 669 sexies secondo comma cpc, il Presidente che ha emesso il provvedimento di urgenza inaudita altera parte ha potuto fissare l'udienza avanti al giudice istruttore, fino a quaranta giorni dopo l'emissione del provvedimento mentre il procedimento cautelare uniforme prevede che la modifica o revoca debba avvenire in contraddittorio tra le parti in un termine non superiore a **quindici giorni**. Tenuto conto che nella fattispecie in esame il provvedimento di urgenza potrebbe riguardare, ad esempio, l'allontanamento di un minore dalla sua famiglia parrebbe opportuno il semplice ed integrale richiamo della disciplina del cautelare uniforme che appare più garantista.

- Colpisce poi che il governo abbia scelto di abolire in una materia così delicata la collegialità demandando l'emissione dei provvedimenti di urgenza ante e in causa ad un giudice monocratico e riservando al Collegio il solo esame del reclamo proponibile ex art. 669 terdecies.

**Art. 4 comma 3** *Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca delle prove, avvertendo, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione; salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la loro presenza possa influire sulla genuinità della prova; per gli stessi motivi, il giudice può disporre l'allontanamento delle parti precedentemente ammesse.*

- Inammissibile e contraria al disposto dell'articolo 111 Costituzione è la previsione che il Giudice proceda anche d'ufficio alla ricerca della prova. L'inciso andrà abolito. Sarà casomai il P.M. che, legittimato a proporre l'azione dovrà, nel contraddittorio delle parti, provvedere all'indicazione degli opportuni mezzi di prova. Frutto di una cultura tipicamente inquisitoria appare anche la previsione dell'esclusione dell'assistenza delle parti ai mezzi di prova tanto più se si considera che le parti devono essere assistite da un difensore.

**Art. 4 comma 4** *L'esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.*

- Previsione ottima e assolutamente condivisibile nella sua interezza.

**Art. 4 comma 5:** *Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi.*

- Previsione per quanto consta condivisibile e in linea con la giurisprudenza formatasi in punto secretazione atti.

**Art. 4 comma 6** Art. 337-quater. (Audizione del minore). - *Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del suo grado di maturità.* 4 comma 7

*Sentite le parti, il giudice può disporre che l'audizione del minore avvenga al di fuori dell'ufficio giudiziario, in locali a ciò idonei e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.*

- Tale previsione, appare di grande impatto perché sancisce, una volta per tutte, l'obbligatorietà dell'audizione del minore nei procedimenti che lo coinvolgono, in linea con i principi di cui alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata in Italia con legge 176/1991) e peraltro **anche con le disposizioni di cui alla legge sull'adozione.**

**Indubbiamente tale previsione sancisce che l'ascolto del minore deve essere diretto da parte del giudice, cui infatti è demandata la sola facoltà di deciderne le modalità dell'ascolto (verbalizzazione o registrazione con audiovisivi) e i luoghi più idonei., anche esterni all'ufficio giudiziario.**

E' chiaro che, a questo punto sorge l'esigenza di una particolare e specifica preparazione anche da parte dei giudici che dovranno affrontare tali incombenze,

problema ancor più spinoso se si pensa al progetto di abolizione del Tribunale per i Minorenni e alla creazione delle sezioni specializzate.

Indubbio che anche gli avvocati che necessariamente devono assistere alla prova, in virtù del principio del contraddittorio, dovranno acquisire sul punto una specifica preparazione.

- Restano i dubbi, sui quali già si sta lavorando in particolare sulla valutazione della “capacità di discernimento” del minore, infradodicesime nonché sul peso che l’opinione del minore debba o possa avere ai fini della decisione.
- Sparisce invece dalla novella, la previsione di cui all’articolo 37 terzo comma della legge 149 del 2001, che prevede che per i provvedimenti regolati dall’articolo 336 codice civile anche il minore debba essere assistito da un difensore sia quindi parte processuale. L’introduzione della figura dell’Avvocato del Minore è quindi rinviata a futura, necessaria occasione, tenuto conto del disposto delle Convenzioni Internazionali sul punto.

**Art. 4 comma 8** *Art. 337-quinquies. (Decisione e reclamo).*  
- *Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette la causa al collegio, che invita le parti alla discussione.*

- Secondo la nuova previsione, l’intero svolgimento dell’istruttoria è riservato al giudice monocratico (prima tali procedimenti si svolgevano, salvo per le parti che potevano essere rimesse al giudice delegato, interamente davanti al collegio); il Giudice quindi, a conclusione dell’istruttoria da lui condotta anche per le parti relative all’ammissibilità ed assunzione dei mezzi di prova, rimette la causa al collegio, davanti al quale – sembra di

capire – dovrebbe poi avvenire la discussione orale, con una previsione che ricorda quella dell'art. 190 del vecchio rito del codice di procedura civile.

Tenuto conto che sinora della conclusione dell'istruttoria e dell'invio del fascicolo in camere di consiglio non si doveva per legge dare avviso ai difensori, la previsione pare largamente condivisibile e garantista nell'ottica disegnata dall'articolo 111 Costituzione. A parere di chi scrive, la possibilità di discutere anche oralmente la causa avanti al Collegio non può che portare benefici in una materia dove il lavoro di equipe consente di prendere, più compiutamente, in esame la complessità delle situazioni e di individuare progetti utili e concretamente realizzabili.

**Art. 4 comma 9** *Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per memorie e un successivo termine di dieci giorni per repliche.*

➤ Disposizione condivisibile e utile.

**Art. 4 comma 10** *Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall'udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.*

- Ci si domanda se il fatto che la novella preveda che la procedura si concluda con ordinanza anziché con decreto motivato, come era invece previsto dall'articolo 737 c.p.c., abbia un qualche risvolto per ciò che attiene alla motivazione dei provvedimenti.
- La previsione della notifica dell'ordinanza, a cura dell'ufficio e nel testo integrale è pienamente condivisa da chi scrive e si colloca nel solco della pronuncia

interpretativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2002.

**Art. 4 comma 11** *Avverso l'ordinanza le parti possono proporre reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.*

- Si è persa l'occasione di sancire per legge, se il termine per l'impugnazione decorra dalla notifica dell'ordinanza da parte dell'ufficio anche quando vi sia una pluralità di parti contrapposte, pensiamo ad esempio alle procedure ex articolo 317 bis c.c. ove sarebbe più opportuno rimettere la decorrenza del termine per l'impugnazione dalla notifica di una parte all'altra.
- Non è chiaro poi per quale ragione in primo grado scompaia la procedura camerale, a favore di un procedimento speciale, certamente più in linea con l'articolo 111 Cost. mentre in appello si debba continuare ad applicare il rito disegnato dagli articoli 739 e seguenti c.p.c.. Pare opportuna una modifica sul punto in sede di approvazione della legge.

**Art 4 comma 12:** *Art. 337-sexties. - (Vigilanza). - Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni vigila il giudice di primo grado che le ha adottate delegato dal presidente."*

- Con questa previsione scompare il vecchio articolo 337 c.c. e con esso la competenza del Giudice Tutelare a vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.
- La disposizione in esame, che si condivide pienamente, razionalizza la polverizzazione delle competenze rendendo utilmente responsabile anche dell'esecuzione,

il giudice che ha emesso i provvedimenti in materia di potestà.

- Chiaramente la norma si applica anche ai provvedimenti relativi alla potestà emessi dal giudice ordinario.